

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE AUTOSCUOLE

Approvato con delibera C.P. n. 64 del 18/05/1998

Articolo 1 Disciplina dell'attività

L'attività delle autoscuole sul territorio provinciale è disciplinata dall'art. 123 del Nuovo Codice della Strada, dagli artt. 335 e 336 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione di Nuovo Codice della Strada" e dal regolamento emanato con Decreto Ministeriale 17.5.1995 n. 317 e sue eventuali successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative nonché da quanto previsto ai successivi articoli 2) e 3) e 4).

Il servizio competente provvede a fornire agli operatori ogni opportuna informazione al fine della migliore comprensione e della uniforme applicazione delle suddette normative.

Articolo 2 Attività istruttorie

- 2.1) Nello svolgimento delle attività istruttorie in materia di autoscuole si applicano le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma previste dalla legge 4.1.1968 n. 15 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative.
- 2.2) In materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi si applicano le norme previste dalla legge 7.8.1990 n. 241, dal D.P.R. 27.6.1992 e n. 352 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative, nonché i principi previsti dallo Statuto Provinciale.

Articolo 3 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per la redistribuzione territoriale delle autoscuole esistenti

- 3.1) Nel caso in cui si determinano le condizioni per l'apertura di una nuova autoscuola, l'Amministrazione, al fine dell'assegnazione, privilegia le istanze di trasferimento di autoscuole con sede in Comune dove il rapporto tra autoscuole e abitanti è superiore al rapporto di una autoscuola ogni 15.000 abitanti.
Nella suddetta circostanza, in casi di pluralità di domande, si privilegiano quelle provenienti dal Comune dove è più alto il rapporto autoscuole/abitanti e tra queste, sempre in caso di pluralità di domande, l'autorizzazione è rilasciata mediante estrazione a sorte.

Nel caso di assenza di domande di trasferimento, il Servizio competente dà pubblico avviso di concorso all'assegnazione dell'autorizzazione. L'avviso conterrà le modalità e i criteri di aggiudicazione che saranno preventivamente approvati dalla Giunta Provinciale.

- 3.2) Per distanza tra autoscuole si intende il percorso pedonale più breve, misurato nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada.
- 3.3) In caso di autorizzazione per l'apertura di una nuova autoscuola, la distanza minima dall'autoscuola più vicina non può essere inferiore a mt. 500.
- 3.4) In caso di trasferimento volontario, la distanza minima da mantenere rispetto a ciascuna delle autoscuole distanti meno di mt. 500, elevati a mt. 800 per il Comune di Arezzo, è quella preesistente al trasferimento mentre la distanza minima da mantenere rispetto a tutte le altre autoscuole non può essere inferiore a mt. 500, elevati a mt. 800 per il Comune di Arezzo.
- 3.5) In caso di trasferimento necessitato da sfratto esecutivo dai locali sede dell'autoscuola, chiusura al traffico della strada dove l'autoscuola è situata, sopravvenuta inagibilità dei locali per cause accidentali documentabili e per un periodo di almeno tre mesi, la distanza minima da mantenere rispetto a ciascuna delle autoscuole distanti meno di 300 metri è quella preesistente al trasferimento mentre la distanza minima da mantenere rispetto a tutte le altre autoscuole non può essere inferiore a mt. 300.
- 3.6) Nel caso di trasferimento dell'autoscuola, richiesto per sfratto o chiusura al traffico della strada dove ha sede l'autoscuola stessa, i locali da adibire ad autoscuola potranno essere riconosciuti idonei qualora comprendano:
 - a) Aula e segreteria la cui distinta superficie sia non inferiore all'80% di quella prevista;
 - b) Servizi igienici.I suddetti locali dovranno comunque rispondere alla normativa edilizia comunale vigente e alle vigenti norme igienico-sanitarie e per la sicurezza.
- 3.7) Il trasferimento in comune diverso, salvo i casi disciplinati dall'art. 3.1), sarà consentito nei Comuni limitrofi dello stesso bacino di utenza che risultino sprovvisti di autorizzazione. In tali casi l'autoscuola deve essere ubicata nel centro abitato del capoluogo.

Articolo 4 Sanzioni

Alle autoscuole si applicano le sanzioni previste dall'art. 123 del Nuovo Codice della Strada.